



Comune di Caivano

Provincia di Napoli

Regolamento comunale

per

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Approvato con Del di C.P. n 48 del 30/06/94 esecutiva a seguito di chiarimenti resi con atto di C.C. n 30 del 28/9/94 modificato con:

Delibera di C.C. n 40 del 25/3/99

Delibera di G.M. n 218 del 17/07/2012 (approvazione tariffe Tosap, Pubblicità, Affissioni)

Delibera di G.M. n 230 del 30/07/2013(approvazione tariffe Tosap,

Delibera di G.M. n 140 del 23/04/2013 (approvazione tariffe Tosap,

Delibera di C.S. n. 68 del 12/12/2014

Delibera di C.S. n. 1 del 14/01/2015

Delibera di C.S. n. 9 del 07/05/2015

Delibera di G.M. n 133 del 12/07/2016 (Rettificata dalla delibera n 147/2016)

Delibera di G.M. n 147 del 27/07/2016 (Approvazione Tariffe Tosap Pubblicità Affissioni anno 2016)

Capo I

Disciplina generale

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene emanato in applicazione dell'art. 40 Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, a norma degli artt. da 38 fino a 57 del richiamato Decreto Legislativo.
2. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le occupazioni del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo pubblico effettuate, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, sono soggette ad una tassa secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Art. 3

Classe del comune

1. Ai fini della determinazione della tassa questo Comune con popolazione residente al 31/12/1998 di n. 37993 abitanti come risulta dalla statistica demografica del Comune, appartiene alla classe TERZA.

Art. 4

Presupposto dell'imposta

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

- 2 Il presupposto di tali imposizione va, pertanto, ricercato nella sottrazione delle aree e spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico dei singoli soggetti e nella occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e termini di legge.
- 3 Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 4 Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha una popolazione superiore a diecimila abitanti.
- 5 Sono escluse dall'ambito dell'imposizione le occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

Art. 5

Soggetti attivi e passivi

- 1 La tassa è dovuta al comune, sul cui territorio insiste l'occupazione, dal titolare dell'atto di concessione o dell'atto di autorizzazione, che è colui che pone in essere materialmente l'occupazione.
- 2 In mancanza di autorizzazione o concessione la tassa è, in ogni caso, dovuta dall'occupazione di fatto, anche abusivo.
- 3 Il parametro di commisurazione della tassa è la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 6

Occupazioni permanenti e temporanee

- 1 Sono permanenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di apposito atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 2 Sono temporanee le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, effettuate a seguito del rilascio di apposito atto di autorizzazione, aventi durata inferiore all'anno.

CAPO II

PROVVEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Art. 7

Richiesta

1. La richiesta di concessione/autorizzazione, redatta in carta legale o resa legale, va inoltrata al Sindaco e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati e metri lineari) e la durata dell'occupazione;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, inoltre, al termine della durata dell'occupazione, a lasciare l'area libera da qualsiasi cosa e a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione che di seguito si riporta per la specifica tipologia di occupazione:

Concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione permanente con manufatti, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Alla richiesta dovrà allegarsi:
 - a) planimetria dell'area di occupazione, grafici vistati da un tecnico regolarmente iscritto all'albo e, ove richiesta, documentazione fotografica;
 - b) copia dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione;
 - c) eventuale ricevuta del deposito cauzione nella misura determinata dall'ufficio tecnico comunale, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda.

4. In caso di spedizione della domanda a mezzo servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa.
6. Anche dopo il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il provvedimento concesso.

Autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione costituenti titolo per l'occupazione temporanea o permanenti senza manufatti, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo provvedimento in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Alla richiesta dovrà allegarsi:
 - a) planimetria dell'area di occupazione, grafici vistati da un tecnico regolarmente iscritto all'albo professionale e, ove richiesta, documentazione fotografica;
 - b) copia dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la autorizzazione.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda.
4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa.
6. Anche dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione, la Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento concesso.

Autorizzazioni con procedura particolare

A) Occupazione limitata nel tempo

1. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione costituenti titolo per l'occupazione temporanea di durata inferiore a 15 giorni all'anno, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia.
2. Alla richiesta dovrà allegarsi copia dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la autorizzazione;
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 10 dalla data della presentazione della domanda.
4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del provvedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa.
6. Anche dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il provvedimento concesso.

B) Occupazioni relative alle aree di mercato

1. il rilascio della concessione dei posteggi nell'area di mercato costituente titolo per l'occupazione del posteggio, resosi libero permanentemente, è subordinato alla partecipazione al bando di concorso emanato dal Comune nel rispetto delle modalità previste dai criteri programmatori Regionali in vigore (art. 3 legge regionale 10/95 e art. 3 delibera regionale 141/8 del 19/12/1996).
2. Il termine entro il quale deve concludersi sarà determinato dal bando di concorso.
3. Il rilascio della concessione sarà subordinato al pagamento della relativa tassa.
4. La decadenza o la revoca del posteggio effettuata ai sensi della vigente normativa (legge 112/91 e/o D.M. 248/93) comporta la cancellazione dall'organico del mercato a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la revoca o la decadenza.

C) Occupazioni relative a soggetti esenti dal pagamento della tassa

1. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione, non eccedente i 10 mq, limitatamente a coloro i quali promuovono manifestazioni a carattere socio-umanitarie senza fini di lucro o iniziative a carattere politico.
2. Alla richiesta in carta semplice dovrà allegarsi copia dello statuto della fondazione.
3. Anche dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio l'amministrazione si riserva la facoltà in ogni momento il provvedimento concesso.

Art. 8

Istruttoria delle richieste di occupazione

Concessione

1. Le richieste di concessione vanno trasmesse dal Sindaco all'Ufficio Tecnico Comunale attraverso il protocollo generale dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ed ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile formula all'interessato, entro sette giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al comando di Polizia Municipale per l'acquisizione del potere di competenza, che deve essere espresso e comunicato al responsabile nel termine di sette giorni dalla data di ricezione dell'eventuale integrazione richiesta.
7. La domanda, correlata del potere di competenza del Comando di Polizia Municipale, può essere sottoposta, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico, all'esame della Commissione Edilizia Comunale nella prima seduta utile e con priorità rispetto alle altre pratiche da esaminare.
8. Il responsabile del procedimento dell'U.T.C. nell'ipotesi di parere favorevole, acquisisce dall'Ufficio Tributi, entro tre giorni, la nota di determinazione analitica della tassa, da comunicare al richiedente. Acquista agli atti la ricevuta dell'avvenuto pagamento, la pratica viene rimessa al Dirigente

dell'ufficio Tecnico per l'emanazione del relativo provvedimento di concessione. Nel caso di esito negativo, la pratica viene rimessa al Dirigente dell'U.T.C. per l'emanazione del provvedimento di diniego.

AUTORIZZAZIONE

1. Le richieste di autorizzazione, comprese quelle di durata inferiore a 15 giorni, vanno trasmesse al Comando di Polizia Municipale attraverso il protocollo generale dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento del Comando di Polizia Municipale, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente o carente nella documentazione di cui all'art.7, ovvero qualora il responsabile del procedimento ritenga a suo insindacabile giudizio, necessaria l'integrazione della documentazione prevista, lo stesso formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento del Comando di Polizia Municipale verifica la completezza e la regolarità della domanda ed esprime il proprio parere di competenza nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta o della data di ricezione dell'eventuale integrazione richiesta.
7. Nell'ipotesi di esito favorevole, il responsabile del procedimento del Comando di Polizia Municipale acquisisce dall'Ufficio Tributi, entro 3 giorni, la nota di determinazione analitica della tassa da comunicare al richiedente. Acquista agli atti la ricevuta dell'avvenuto pagamento, la pratica viene rimessa al Dirigente della Riparazione di Polizia Municipale per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione. Nel caso di esito negativo, la pratica viene rimessa al Dirigente della Riparazione di Polizia Municipale per l'emanazione del relativo provvedimento di diniego.

CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELL'AREA MERCATO

1. Le richieste di concessione dei posteggi nell'area mercato vanno trasmesse dal Sindaco alla Direzione del Mercato attraverso il protocollo generale dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento della Direzione Mercato, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ed ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento della concessione richiesta o in quelli relativi al richiedente o carente nella documentazione prevista dal bando di concorso emanato dal comune nel rispetto delle modalità previste dai criteri programmatori regionali vigenti, ne della documentazione prevista, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.

5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento della Direzione del Mercato verifica la completezza e la regolarità della domanda ed esprimere il proprio parere di competenza nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta o della data di ricezione dell'eventuale integrazione richiesta.
7. Nell'ipotesi di esito favorevole, il responsabile del procedimento della Direzione del Mercato, predispone gli atti da sottoporre obbligatoriamente all'esame della commissione consultiva "commercio su aree pubbliche" per il parere di competenza. Ottenuto il predetto parere in caso di esito favorevole invita il richiedente a presentarsi presso l'Ufficio Tributi per la stipula della convenzione ed il pagamento delle relative tasse. Acquisite agli atti le ricevute dell'avvenuto pagamento nonché copia della eventuale convenzione, la pratica viene rimessa al Dirigente della Ripartizione Annona per l'emanazione del relativo provvedimento di concessione. Nel caso di esito negativo, la pratica viene rimessa al Dirigente della Ripartizione Annona per l'emanazione del relativo provvedimento di diniego.
8. La concessione del posteggio ha durata decennale ed è suscettibile di rinnovi.
9. Ogni variazione all'organico del mercato dovrà essere notificata dal Responsabile del procedimento della Direzione del Mercato, entro 5 giorni dalla data in cui la variazione si verifica, al Responsabile dell'ufficio Tributi per consentire le opportune modifiche.
10. Per consentire ai titolari dei posteggi il pagamento annuale della TOSAP mercato, l'Ufficio Tributi predispone, in base all'organico del mercato, entro il 15 gennaio di ogni anno le convenzioni, che forfettariamente saranno calcolate in 45 gg all'anno per ogni giornata di mercato ricadente nello stesso giorno della settimana. Lo stesso Ufficio Tributi predisporrà i relativi bollettini di pagamento della tassa che, potrà essere rateizzata come per legge. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, a cura del concessionario, all'ufficio Tributi.

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA NELL'AREA DEL MERCATO

1. La direzione del Mercato può assegnare i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, o vacanti, previo pagamento delle relative TOSAP e TARSU giornaliera, secondo i criteri deliberati dalla commissione "commercio su aree pubbliche" e secondo la graduatoria da formarsi, divisa per settori merceologici.
2. In tali casi, la direzione del mercato invita il richiedente a recarsi presso l'Ufficio Tributi per il ritiro del bollettino di pagamento con una nota di accompagnamento nella quale saranno indicati i dati per il calcolo della tassa giornaliera (numero del posteggio e relativa superficie espressa in mq). Una volta acquisita la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa, la Direzione del Mercato rilascia l'autorizzazione ad occupare temporaneamente il posteggio annotando contestualmente nella stessa giornata tale autorizzazione su un apposito registro debitamente vidimato e numerato a cura del capo ripartizione. Al termine di ogni giornata di mercato la Direzione formulerà presa d'atto relativa al numero delle autorizzazioni rilasciate nel mese sarà inviata, a cura della Direzione del Mercato, al Capo ripartizione Annona entro il giorno 5 del mese successivo.

AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI ESENTI

1. Le richieste di autorizzazione inoltrate al Sindaco in carta semplice vanno trasmesse all'Ufficio Tributi ai fini dell'individuazione della natura giuridica della persona.
2. Il provvedimento di autorizzazione all'occupazione gratuita di suolo pubblico va apposto dal Sindaco o assessore delegato in calce alla stessa istanza.
3. Sarà cura dell'Ufficio Tributi trasmettere copia di tale provvedimento autorizzato, al Comando di Polizia Municipale per i successivi profili di competenza.

Art. 9

Responsabili dei procedimenti

1. La Giunta Municipale con proprio atto provvederà, di concerto con i Capi Ripartizione alla nomina dei responsabili dei procedimenti di cui agli artt. 7 e 8.

Art. 10

Carattere della concessione

2. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolare condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
3. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel comune.
4. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
5. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
6. Può essere consentita la voltura della concessione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
7. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche nell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
8. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - Senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
 - Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalla occupazione.
 - Con facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
 - A termine, per la durata massima di anni 9.
9. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Il titolare della concessione è obbligato a:
 - Effettuare i lavori in conformità ai grafici ed elaborati presentati all'atto della richiesta;
 - Sgomberare ed avviare a discarica, a sua cura e spese e nei termini indicati dagli uffici comunali, il materiale di risulta;
 - Provvedere al ripristino delle aree interessate e di quelli limitrofe e non occupate;
 - Segnalare, con mezzi idonei, eventuali scavi aperti al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, restando l'amministrazione comunale ed i suoi uffici sollevata da ogni e qualsiasi danno e responsabilità;
 - Rispettare le modalità e gli orari di effettuazione dei lavori previsti nell'atto di concessione;
 - Verificare il buono stato di conservazione degli eventuali manufatti autorizzati ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- Procedere alla rimozione dei manufatti nel caso di decadenza o revoca della concessione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della concessione.

Art. 12

Divieto di occupazione

1. E' assolutamente vietata la concessione e/o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per l'esposizione esterna di prodotti alimentari, anche se confezionati o avvolti in pellicole protettive ovvero contenuti in vetrine o armadi frigoriferi, ciò per la tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dei prodotti alimentari esposti all'esterno secondo quanto stabilito nella circolare dell'ASL NA 3 Dipartimento di Prevenzione Prot. N. 3504 del 7/4/98.
2. Inoltre il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni e/o autorizzazioni per motivi di ordine pubblico e di viabilità.

Art. 13

Decadenza

1. La decadenza opera ope legis nei casi previsti dalla vigente normativa nazionale, regionale e dai regolamenti comunali.

Art. 14

Revoca

1. La revoca della concessione o della autorizzazione è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
 - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - d) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, per necessità dei pubblici servizi, limitatamente alle concessioni del sottosuolo.
2. La revoca da diritto alla restituzione della somma pagata in anticipo in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità nei termini stabiliti dal D.lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Rinnovo delle concessione

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 16

Occupazioni abusive- rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Capo III

CLASSIFICAZIONE STRADE ED AREE COMUNALI

Art. 17

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche- graduazione della tassa.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione edilizia che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 17.03.1994 verb. N. 36 pratica n. 119, le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in due categorie, così come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

C.SO UMBERTO
VIA DE GASPERI
VIA CAMPIGLIONE
VIA GRAMSCI
VIA LIBERTINI
VIA DIAZ
VIA GARIBALDI
VIA VIGONE
VIA SANTA BARBARA
VIA ROMA
VIA DOMITILLA
P.ZZA F. PEPE
P.ZZA C. BATTISTI
VIA DON MINZONI
VIA ATELLANA
VIA IMBRIANI
VIA BUONFIGLIO
VIA ROSANO
VIA MERCADANTE
VIA ROSSELLI
VIA DE NICOLA
VIA MATTEOTTI

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria.

Restanti strade, spazi ed aree pubbliche.

- 3 **A partire dall' anno 2016, giusta delibera di G.M n 147 del 27/07/2016, la tassa è applicata in maniera uniforme su tutto il territorio, pertanto non esiste la classificazione delle strade nelle due categorie di cui sopra.**

CAPO IV

OCCUPAZIONI PERMANENTI DISCIPLINA E TARIFFE

Art. 18

Criteri di determinazione della tassa

1. Per le occupazioni permanenti degli spazi ed aree pubbliche la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le superfici eccedenti i mille metri sono calcolate in ragione del dieci per cento.
4. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

Art. 19

Criteri di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'amministrazione comunale.
2. Ove tende o simili siano posti a copertura di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle arre stesse.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 19/Bis

Occupazione aree destinate a parcheggi

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi si intende a carattere permanente stante la prevalente durata di disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Caivano a favore dei privati concessionari e gestori dei parcheggi.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17 del presente regolamento.

In sede di prima applicazione del Decreto Legislativo 507/1993 e del presente regolamento le tariffe di cui sopra sono stabilite nella misura seguente:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A)** Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno:..... € 41,83
- B)** Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
Per ogni metro quadrato e per anno.....€ 41,83
- C)** Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti
Direttamente sul suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno..... € 12,55
- D)** Occupazioni con passi carrabili
Per ogni metro quadrato e per anno€ 41,83
- E)** Occupazioni con passi carrabili di accesso ad
Impianti per la distribuzione di carburanti art. 44 co. 10
Per ogni metro quadrato e per anno€ 41,83
- F)** Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
per ogni metro quadrato e per anno € 4,18
- G)** passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati, e comunque, di fatto utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno € 4,18
- H)** per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.
Per ogni metro quadrato e per anno € 41,83
- I)** Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 Decreto Legislativo 50/1993.
La tassa va determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.
La tariffa da applicare è la seguente:
per ogni km. lineare o frazione e per anno€ 258,23
- L)** Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Abrogato ex lege

M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

Per ogni apparecchio e per anno

Centro abitato.....	€ 23,24
Zona limitrofa.....	€ 15,49
Sobborghi e zone periferiche.....	€ 11,36

N) Distributori di carburanti:

occupazione del suolo e sottosuolo effettuante con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati:

per ogni distributore e per anno

Centro abitato.....	€ 68,12
Zona limitrofa.....	€ 41,83
Sobborghi e zone periferiche	€ 23,24
Frazioni	€ 11,36

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità non superiore ai tremila litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' emessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoio di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con gli impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa base ai criteri e alle tariffe normali.

O) Aree destinate a parcheggi di cui all'art. 19/Bis

Per ogni metro quadro e per anno..... € 41,83

CAPO V OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

Art.21

Criteria di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, secondo le modalità di cui al precedente art.18. essa va inoltre rapportata alle effettive ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffe stabilite.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 Decreto Legislativo n. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria, di cui all'art. 17 del presente regolamento, ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino ai cento metri quadrati, del 25% per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.

Art. 22

Criteria di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 23

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi della legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17 del presente regolamento.

Per la graduazione della tassa in rapporto alla durata delle occupazioni vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per metro quadrato..... € 4,13

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

- 1) Fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 14.00..... € 1,50
- 2) fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 22.00 € 1,50
- 3) fascia oraria dalle ore 22.00 in poi € 2,00
- 4) tariffa mercato € 0,24

Tale tariffa parte dalla tariffa giornaliera per metro quadrato pari ad € 4,13 divisa per 24 ore e

moltiplicata per 7 ore di occupazione (€ 1,20) poi decurtata dei tre abbattimenti previsti nel vigente regolamento all' art.23 : lett. A (20%) € 0,96 ; lett. D (50%) € 0,48; lett. I (50%) € 0,24 ;

5) Per tutte le occupazioni temporanee di cui alla lett. A, di durata non inferiore a 15gg la tariffa ridotta nella misura del 20%;

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

Tariffa giornaliera per mq. € 4,13;

C) per le occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicate alla lettera A ridotta del 70%;

D) per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è quella indicate alla lettera A ridotta del 50%;

E) per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%;

F) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle indicate nel punto E), la tariffa di cui alla lettera A) è aumentata del 50%;

G) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%;

H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale, di cui all'art. 47 co.4 lett. a Decreto Legislativo n. 507/1993;

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) Fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni ... € 25,82

b) Oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni € 38,73

Per le occupazioni di cui alla lettera a) e b) di durata non superiore a 30 giorni la tassa e maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) Fino a 90 giorni+30%

b) Oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni+50%

c) Oltre i 180 giorni.....+100%

I) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

L) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

CAPO VI

Obblighi dei contribuenti

Art.24

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati devono presentare al comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ente, ed effettuare il pagamento entro trenta giorni dal rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima; alla suindicata denuncia va allegata la relativa attestazione di pagamento.
2. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non intervengano variazioni nell'occupazione. Qualora si verificano variazioni la relativa denuncia va presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente comma.
3. In mancanza di variazioni per gli anni successivi al primo versamento della tassa va effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con le condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante bollettino di c/c/p intestato al comune, approvato con decreto del ministero delle finanze di concerto con il ministro delle poste e telecomunicazioni.
6. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, o per eccesso s'è superiore.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun preventivo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato dell'ente impositore o al concessionario, ove esiste, che ne rilasciano ricevuta. Tale ricevuta deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

Art.25

Esenzioni dalla tassa

1. Le ipotesi di esenzione dalla tassa sono contemplate dall'art. 49 del D. Lgs n. 507/1993.
2. A partire dall'anno 2015 i **passi carrabili** sono soggetti all'applicazione della TOSAP.

CAPO VII

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Art.26

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva si osservano le disposizioni previste all'art. 51 Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, l'eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni, della Legge 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni e del Decreto Legislativo 30.04.92, n. 285 e successive modificazioni.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art.28

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507/1993.

Art.29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi art.46 della Legge 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.